



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
“CITTÀ DEL CASTAGNO”
PROVINCIA DI COSENZA

Via Garibaldi, 106 - 87013 Fagnano Castello (Cs)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Telefono 0984 525.105 - Fax 0984.526764

e-mail: catia@comune.fagnanocastello.it

pec: ufficio.tecnico@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

Prot. n.4323 del 27.10.2017

ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE N.3/2017
(Art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n.14 del 21.08.2017 con il quale il sottoscritto Ing. Catia Pantalena veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

Premesso che:

- La S.C.I.A. Edilizia acquisita al prot. generale dell'Ente al n.489 del 28.01.201, con elaborati tecnici a firma del progettista e DD.LL. ing. Ernesto ABRITTA, con studio tecnico in Fagnano Castello alla Via Cesare Battisti, in ditta al Sig. BIANCO Eugenio, nato il 27.04.1961 a Fagnano Castello (CS) ed ivi residente in Via G. Matteotti, prevedeva:
 - la posa in opera di un cancello pedonale in ferro lavorato, di altezza pari a metri 1,80 e larghezza pari a metri 1,00 (uno) con annessa recinzione dello sviluppo lineare di metri 7,70 a protezione del fabbricato, adibito a civile abitazione di proprietà del Sig. Bianco Eugenio, sito alla Via Giacomo Matteotti ed identificato catastalmente al foglio n.13, p.l. n.4 sub. 15 e sub 8;
- La realizzazione delle opere di cui alla sopra menzionata S.C.I.A. Edilizia era subordinata all'osservanza delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato nulla osta dell'Ufficio Tecnico - Concessioni della Provincia di Cosenza, tra le quali:
 1. la recinzione doveva essere ubicata ad una distanza minima dal confine stradale di metri 3,00 (tre) ed il cancello ad una distanza minima di metri 5,00 (cinque);

Considerato che, a seguito di sopralluogo, è stato accertato che le opere sopra descritte sono state realizzate in totale difformità rispetto al titolo abilitativo, e più specificatamente:

- In luogo della recinzione lato strada prevista in progetto, da realizzarsi a distanza minima di metri 3,00 (tre) dal confine stradale, come da prescrizioni di cui al nulla osta dell'Ufficio Tecnico - Concessioni della Provincia di Cosenza, è stato realizzato un cancello carrabile in ferro lavorato del tipo scorrevole dello sviluppo lineare di circa metri 5,50 ed altezza di circa metri 1,70 posto a distanza di circa metri 2,00 (due) dal confine stradale;

Accertato che le opere come sopra descritte risultano essere state realizzate:

- ✓ In totale difformità dal titolo abilitativo (art. 31 D.P.R. n.380/2001);

Considerato che le motivazioni sopra riportate, indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione;

Considerato altresì, che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questa un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrando nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli art. 27 e ss. del DPR 380/2001;

Preso atto che è tecnicamente possibile la demolizione delle opere abusive realizzate, nonché il ripristino dello stato dei luoghi;

Per le motivazioni sopra esposte;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

INGIUNGE

nei confronti dei soggetti di seguito riportati:

- ✓ Sig. BIANCO Eugenio, nato a Fagnano Castello (CS) il 27.04.1961 ed ivi residente in Via G. Matteotti C.F. BNCGNE61D27D464N, quale committente e responsabile dell'abuso;
- ✓ Ing. ABRITTA Ernesto A. T., nato a Fagnano Castello (CS) il 17.07.1954 ed ivi residente alla Via Cesare Battisti C.F. BRTRST54L17D464P, quale progettista e DD.LL.;
- ✓ Sig. DI LIONARDO Saverio, nato a Cosenza il 22.10.1964 e residente a Fagnano Castello (CS) alla C.da S. Angelo C.F.DLNSVR64R22D086O, quale titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori;

di provvedere, a proprie cure e spese, alla demolizione dei manufatti indicati in premessa entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza.

AVVISA

ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che decorso infruttuosamente il termine suindicato, si procederà alla demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso, che saranno tenuti al relativo pagamento;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata, per ogni effetto di legge, ai sopra indicati nominativi;

Che copia della presente ordinanza, una volta notificata, venga trasmessa a:

- Comando Polizia Municipale per la verifica dell'osservanza della stessa;
- Stazione Carabinieri di Fagnano Castello;

COMUNICA

Che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla notifica della presente, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria di Catanzaro i sensi della legge 1034/1971, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni di legge.

Fagnano Castello li, 27.10.2017



Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Catia PANTALENA

Catia Pantalena